



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 443 del 05/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

228) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALBA CITTAREALE ALTOLAZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 12/03/2026
(Gara: ALBA CITTAREALE ALTOLAZIO – MORICONE del 22/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 360 del 10/04/2026

Con delibera pubblicata il **12/03/2026** sul C.U. n. **320** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con cui il Giudice Sportivo ha **annullato la sospensione definitiva della gara** e ne ha **disposto la ripetizione** con le seguenti motivazioni: “[..] Il Giudice sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 299 del 26/02/2026; esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, e nel rispetto delle norme federali dalla società ASD Moricone, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto: dopo che l'Arbitro aveva già espulso un calciatore della società nel I tempo ed un altro nella prima parte del II tempo, al 35' de II tempo veniva espulso un terzo calciatore e si veniva a creare un clima di tensione, nei confronti del Direttore di gara, anche a causa di una precedente direzione, da parte del medesimo Arbitro, con altri calciatori espulso della società., che determinavano veementi proteste nei confronti dello stesso e la conseguente espulsione di un quarto calciatore. A questo punto, l'Arbitro senza motivazione né necessità decideva di sospendere la gara, pur in assenza di minacce nei suoi confronti e si portava nel suo spogliatoio, richiedendo l'intervento della Forza Pubblica, che sopraggiungeva circa 30' dopo, constatando che non vi fossero problemi di sicurezza. Considerato quanto descritto, che quindi non sussistessero elementi per sospendere la gara, si chiede la ripetizione della stessa. Nelle controdeduzioni

trasmesse dalla società Alba Cittareale A.L., viene pressoché riportato l'evolversi degli episodi già riferiti dalla società ASD Moricone, per quanto riguarda le espulsioni comminate dall'Arbitro a carico di quest'ultima. Ulteriormente viene segnalato che il Direttore di gara sanciva la fin dell'incontro anticipatamente a seguito degli accadimenti repentini e delle proteste con accesi eccessi verbali da parte dei tesserati della società ASD Moricone, nonché il fatto che persone riconducibili alla predetta società scavalcassero la recinzione e penetrassero all'interno del recinto di gioco ed una di esse arrivasse a minacciare tesserati della società Alba Cittareale A.L., venendo bloccati da Dirigenti della medesima. Veniva quindi allertata la Forza Pubblica, su richiesta dell'Arbitro ed una volta giunti all'impianto sportivo acquisiva le registrazioni del sistema di video sorveglianza di cui lo stesso è dotato. Pertanto la società respinge quanto richiesto dalla società ASD Moricone in merito alla gara.

Il ricorso è infondato.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova e presa visione anche del successivo supplemento di referto, trasmesso dall'Arbitro, facente parte integrale degli stessi, si rileva che

Nel corso della gara sostenitori della società Alba Cittareale rivolgevano all'Arbitro espressioni offensive;

Dopo la sospensione della gara, un sostenitore della società ASD Moricone tentava di scavalcare la rete di recinzione, per accedere al recinto di gioco, non riuscendovi perché trattenuto da alcuni tesserati della società. Inoltre, persona non identificata, qualificatasi come Presidente della società ASD Moricone rivolgeva espressioni offensive ai Dirigenti della società avversaria.

Al 45' + 3' di recupero del I tempo, venivano espulsi i calciatori:

1) n. 13, PETRONGARI Stefano (società Alba Cittareale A.L.) per esser entrato indebitamente sul terreno di gioco dalla panchina, prendendo parte ad una zuffa con avversari e rivolgendo agli stessi ripetute espressioni offensive;

2) n. 31, VICOLINI Daniele (società ASD Moricone), per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco dalla panchina, prendendo parte ad una zuffa con avversari e rivolgendo agli stessi ripetute espressioni offensive; mentre usciva dal recinto di gioco protestava nei confronti dell'Arbitro;

3) al 27' del II tempo, veniva espulso il calciatore n. 1, VITA Alessandro (società ASD Moricone), portiere, per avere impedito un'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario; mentre usciva dal recinto di gioco protestava nei confronti dell'Arbitro;

al 35' del II tempo, veniva espulso il calciatore n. 6, DOMINICI Jacopo (società ASD Moricone), per aver rivolto all'Arbitro espressioni irrispettose; mentre usciva dal recinto di gioco si avvicinava ad un avversario rivolgendogli espressioni offensive e minacciose, tentando di venire a contatto con lo stesso, venendo, però, trattenuto da un calciatore della squadra avversaria.

A seguito di questo episodio e del tentativo di aggressione, si innescava una zuffa fra tutti i tesserati di entrambe le società, compresi Dirigenti e calciatori che si riversavano all'interno del terreno di gioco.

Nel frangente, mentre l'Arbitro cercava di identificare i partecipanti alla zuffa, gli si avvicinava il calciatore n. 8, MACRI Andrea (società ASD Moricone), che gli rivolgeva espressioni irrispettose. Allorché questi si allontanava e l'Arbitro tentava di ristabilire la calma, si avvicinava a quest'ultimo il Dirigente della società ASD Moricone, sig. CUPELLI Andrea, il quale, anziché adoperarsi per sedare la zuffa, assumeva comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara che reiterava mentre questi usciva dal terreno di gioco.

A questo punto, visto il susseguirsi degli episodi sopra citati e ritenendo non più sussistenti le misure di sicurezza, l'Arbitro sospendeva momentaneamente la gara dirigendosi verso l'area spogliatoi - scortato anche da un calciatore della società ASD Moricone, che invitava i propri compagni ad allontanarsi, - e vedeva che fra i calciatori della società Alba Cittareale, che partecipavano alla zuffa, si distingueva in particolare il n. 18, RODRIGUEZ Mejia Brandon David che teneva comportamento provocatorio ed offensivo nei confronti di avversari.

Qui giunto, l'Arbitro tentava, altresì, di far ristabilire la calma, senza tuttavia riuscirci e quindi richiedeva ai Dirigenti della società ospitante di far intervenire la Forza Pubblica, che arrivava al campo dopo circa 15' riusciva a riportare all'ordine la situazione.

A questo punto, il Direttore di gara, nonostante quanto precedentemente da lo stesso affermato, in merito al ritorno alla normalità della situazione grazie alla presenza della Forza Pubblica, decideva

di sospendere definitivamente la gara "poiché proseguire sarebbe stato chiaramente pericoloso per la sua incolumità, quella dei tifosi in caso di un'eventuale rissa sugli spalti (molto probabile visto lo sviluppo della situazione), quella delle due società e quella delle Forze dell'Ordine.

Questo O.G. preso atto di quanto sopra riportato dal Direttore di gara, nello svolgimento degli accadimenti, ritiene che tale descrizione sia cronologicamente, che nel racconto dei fatti non sia esaustiva delle effettive responsabilità da parte di singoli tesserati e/o delle società, presentando confusa ed incompleta ricostruzioni degli stessi e non potendo con ciò individuare una responsabilità specifica per una o l'altra squadra in ordine allo stabilire l'adozione della punizione sportiva di cui all'art. 10 comma 1.

Pertanto, in considerazione del dettato dell'art. 10, comma 5, lett. d) del C.G.S.

DELIBERA

- 1) di respingere il ricorso presentato dalla società ASD Moricone;
- 2) di annullare il provvedimento di sospensione della gara di cui in epigrafe adottato dall'Arbitro;
- 3) **di ordinare la ripetizione della gara** di cui in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza;
- 4) di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società Alba Cittareale A.L.;
- 5) di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla società ASD Moricone;
- 6) i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati sono stati già pubblicati con C.U. n. 299 del 26/02/2026
- 7) il contributo va incamerato [..]."

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, deducendo l'erronea e riduttiva valutazione del referto arbitrale e del relativo supplemento.

Secondo la reclamante, dagli atti ufficiali emergerebbe una sequenza di condotte violente, minacciose e gravemente intimidatorie, riferibili in via prevalente a tesserati, dirigenti e sostenitori del Moricone. In particolare, la reclamante richiamava le plurime espulsioni, le minacce che sarebbero state rivolte al direttore di gara, tentativi di contatto fisico, l'ingresso in campo del dirigente Cupelli con espressioni intimidatorie, l'episodio del sostenitore che avrebbe scavalcato la recinzione.

Sempre secondo la prospettazione della reclamante, tali circostanze avrebbero reso legittima e doverosa la sospensione definitiva della gara, disposta dall'arbitro dopo una prima interruzione temporanea, il ritiro negli spogliatoi, la richiesta di intervento della forza pubblica e la successiva valutazione circa il permanere dell'assenza di condizioni di sicurezza.

L'Alba evidenziava, inoltre, che i propri tesserati, pur coinvolti nella concitazione generale, avrebbero svolto prevalentemente una funzione contenitiva, cercando di separare o trattenere gli avversari, sicché le relative condotte non avrebbero inciso in modo determinante sulla decisione arbitrale di non proseguire l'incontro.

Infine, la reclamante riteneva la decisione impugnata affetta da contraddittorietà, osservando che il Giudice Sportivo, pur avendo riconosciuto la gravità dei fatti e irrogato sanzioni significative al Moricone, avrebbe poi escluso l'individuazione di una specifica responsabilità per la sospensione della gara, disponendone la ripetizione.

La reclamante concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento nella parte in cui disponeva la ripetizione della gara e per l'effetto convalidare la decisione arbitrale oggetto del ricorso.

In subordine, l'applicazione dell'art. 10, comma 5, lett. b), CGS, con conseguente irrogazione della perdita della gara a carico della ASD Moricone.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

La società Moricone trasmetteva proprie memorie difensive, con cui chiedeva il rigetto del reclamo proposto dall'Alba e la conferma della decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui disponeva la ripetizione della gara. In particolare, la società Moricone sosteneva che la sospensione definitiva dell'incontro sarebbe stata illegittima e sproporzionata, in quanto non vi sarebbero stati atti violenti o gravi intimidazioni tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità del direttore di gara o dei tesserati e che l'arbitro non avrebbe esperito tutti i mezzi a sua disposizione per consentire la prosecuzione dell'incontro, né avrebbe tentato una effettiva ripresa del gioco. Il Moricone contestava, infine, la ricostruzione offerta dall'Alba e sosteneva che la situazione verificatasi fosse

riconducibile a un clima di generale tensione e agonismo, con coinvolgimento di entrambe le società, tale da giustificare la ripetizione della gara, non già l'applicazione della perdita a tavolino. Alla riunione del giorno 1 aprile del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Si procedeva alla lettura del referto arbitrale, dal quale risultava che la gara era stata sospesa definitivamente al 39' del secondo tempo, sul risultato di 1-0 in favore dell'Alba Cittareale Altolazio, a seguito del clima di forte tensione venutosi a creare sul terreno di gioco.

Il direttore di gara riferiva di avere assunto tale decisione in ragione delle minacce rivolte nei suoi confronti da tesserati del Moricone e del complessivo clima ostile determinatosi nel corso dell'incontro.

In particolare, secondo quanto riportato, dopo l'espulsione del calciatore n. 5 del Moricone, quest'ultimo era stato provocato dal calciatore n. 18 dell'Alba; nel tentativo di dirigersi verso di lui, era stato trattenuto da altri calciatori, dando così origine a una situazione di generale concitazione. Alla luce di tali circostanze, il direttore di gara aveva ritenuto non più sussistenti le condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell'incontro. Per tale ragione, aveva richiesto l'intervento della Forza Pubblica.

L'arbitro precisava, infine, che i Carabinieri erano intervenuti dopo alcuni minuti ed erano riusciti, con difficoltà, a riportare la calma; nondimeno, il direttore di gara aveva confermato la decisione di sospendere definitivamente la gara.

Si proseguiva, quindi, con l'audizione della reclamante.

Era presente per la società il Vice Presidente e il Dirigente, assistiti dal proprio difensore, il quale si riportava all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, deliberava di disporre l'audizione dell'arbitro sospendendo ogni giudizio sul merito.

In sede di audizione, in data 9 aprile 2024, il direttore di gara riferiva che, al 32' del secondo tempo, aveva espulso il calciatore n. 5 del Moricone per avere pronunciato una frase irrispettosa nei suoi confronti.

L'arbitro precisava che, mentre il predetto calciatore si stava dirigendo verso l'uscita, era stato avvicinato dal calciatore n. 18 della società avversaria, il quale aveva posto in essere gesti provocatori nei suoi confronti.

Nel tentativo di dirigersi verso quest'ultimo, il calciatore n. 5 del Moricone era stato trattenuto da alcuni tesserati di entrambe le società; a seguito di ciò, era scoppiata una zuffa che aveva coinvolto i tesserati delle due squadre.

Inoltre, in tale frangente, il dirigente accompagnatore del Moricone e un calciatore della medesima società si erano avvicinati a meno di un metro dal direttore di gara, rivolgendogli frasi offensive e irrispettose.

Per tale ragione, l'arbitro aveva mostrato loro il cartellino rosso, considerandoli espulsi.

Il direttore di gara riferiva che, a quel punto, non aveva ritenuto più sussistenti le condizioni di sicurezza, proprie e dei calciatori della squadra di casa, i quali, secondo quanto riferito, sarebbero stati ostacolati nell'uscita dai tesserati del Moricone.

L'arbitro aggiungeva, infine, che, una volta uscito dal recinto di gioco, era stato nuovamente accerchiato da un folto numero di calciatori del Moricone; circostanza che lo aveva indotto a contattare la Forza Pubblica, intervenuta dopo diversi minuti e riuscita a placare gli animi.

Decisione

Il reclamo non merita accoglimento.

La Corte ritiene, invero, che la decisione del Giudice Sportivo debba essere confermata, in quanto coerente con il quadro complessivo emergente dagli atti ufficiali, dal supplemento di referto e dai chiarimenti resi dal direttore di gara in sede di audizione.

La vicenda deve essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 5, CGS, disposizione che attribuisce agli organi di giustizia sportiva il potere di valutare se e in quale misura fatti verificatisi nel corso della gara, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, abbiano inciso sulla regolarità dell'incontro, potendo conseguentemente adottare una delle soluzioni ivi previste, tra cui la ripetizione della gara dichiarata irregolare ovvero, in presenza di circostanze eccezionali, l'annullamento della gara con disposizione di ripetizione.

Nel caso di specie, non può essere condivisa la prospettazione della reclamante, secondo cui la sospensione disposta dal direttore di gara avrebbe dovuto essere convalidata, con conseguente

conservazione del risultato maturato al momento dell'interruzione.

Dagli atti, e in particolare dai chiarimenti resi dall'arbitro, non emerge, infatti, una situazione di pericolo concreto, attuale e non altrimenti fronteggiabile, tale da giustificare l'interruzione definitiva dell'incontro.

In sede di audizione, infatti, il direttore di gara ha ricondotto la fase di maggiore concitazione a un episodio originato dall'espulsione del calciatore n. 5 del Moricone e dalla successiva condotta provocatoria posta in essere dal calciatore n. 18 dell'Alba.

Ha, altresì, precisato che il tentativo del calciatore espulso di dirigersi verso l'avversario veniva contenuto dall'intervento di tesserati di entrambe le società.

Tale ricostruzione descrive una fase di tensione e disordine certamente censurabile, ma non una situazione sottratta a ogni possibilità di gestione.

Anche le frasi offensive e irraguardose rivolte all'arbitro dal dirigente accompagnatore del Moricone e da un calciatore della medesima società, pur rilevanti sul piano disciplinare, risultano essere state fronteggiate dal direttore di gara mediante l'esercizio degli ordinari poteri disciplinari, con l'esibizione del cartellino rosso.

Non emergono, invece, elementi ulteriori dai quali desumere che, in quel momento, la situazione fosse divenuta concretamente e irrimediabilmente incompatibile con la ripresa del gioco.

In particolare, dai chiarimenti resi non risulta un'aggressione fisica al direttore di gara, né un contatto con lo stesso, né una situazione di impossibilità materiale di esercitare i poteri disciplinari o di richiedere la collaborazione dei dirigenti e dei capitani per il ripristino dell'ordine.

Assume, poi, particolare rilievo il dato cronologico relativo all'accerchiamento del direttore di gara e alla successiva richiesta di intervento della Forza Pubblica.

Tali accadimenti, infatti, risultano essersi verificati dopo che l'arbitro aveva già abbandonato il recinto di gioco e, dunque, non possono essere valorizzati quali presupposti originari e determinanti della sospensione già disposta, non potendo essere utilizzati per integrare retroattivamente i presupposti di una decisione sospensiva già assunta.

Parimenti, non può essere accolta la richiesta subordinata di applicazione della perdita della gara a carico della società Moricone.

La sanzione della perdita della gara presuppone l'accertamento di una responsabilità specifica e determinante della società nella causazione dell'irregolare svolgimento o della mancata prosecuzione dell'incontro. Nel caso di specie, tale responsabilità non può essere affermata con il necessario grado di certezza.

La situazione venutasi a creare risulta, infatti, connotata da un coinvolgimento reciproco di tesserati di entrambe le società.

L'eventuale maggiore gravità di talune condotte ascrivibili a tesserati del Moricone rileva sul piano disciplinare individuale e societario, ma non consente, di per sé, di imputare alla sola società Moricone la responsabilità determinante della mancata conclusione della gara.

Alla luce di tali considerazioni, la ripetizione della gara costituisce la soluzione più coerente con il quadro accertato.

Correttamente, pertanto, il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione dell'incontro, quale conseguenza della verifica di fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, idonei a incidere sulla regolarità della gara, ma non imputabili in modo esclusivo o determinante a una sola società.

Per tali ragioni, il reclamo deve essere respinto.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, sentito l'arbitro

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

242) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VANNOZZI PETER FINO AL 22/05/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 SGS DEL 26/03/2026

(Gara: PRO FIANO A.S.D. – TIRRENO SANSA del 22/03/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 17/04/2026

Con delibera pubblicata il 26/03/2026 sul C.U. n.182 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **PRO FIANO A.S.D. – TIRRENO SANSA del 22/03/2026 – Campionato Under 17 Regionale**, irrogava la sanzione della **inibizione a carico del dirigente Vannozzi Peter fino al 22/05/2026, perché** “[..] per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive e minacciose (art. 36 c. 2 lett. a CGS [..])”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante chiedeva una rideterminazione della sanzione in misura meno afflittiva, sostenendo che il comportamento del Sig. Vannozzi non integrasse una condotta violenta/minacciosa, ma al più una condotta irriguardosa da sanzionare in misura meno afflittiva. A tal riguardo, la reclamante offriva la propria ricostruzione dei fatti secondo cui al termine del primo tempo il Sig. Vannozzi si sarebbe avvicinato all’arbitro per chiedere perché non fosse stato fatto battere un calcio d’angolo alla Pro Fiano. La protesta assumeva un tono importante e l’arbitro estraeva il secondo giallo ed espelle il dirigente, reputate comprensibili dalla reclamante. La reclamante chiedeva l’audizione.

Alla riunione del giorno 16 aprile del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. La società si riportava al reclamo insistendo nello stesso. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale. Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che il Sig. Vannozzi, dopo essere stato espulso per proteste, si dirigeva in modo molto aggressivo rivolgendo nei confronti dell’arbitro espressioni quali “pezzo di merda, non te faccio uscì, te do na pizza in faccia”, finché non veniva fermato dal custode del campo.

Ciò posto, il Decidente osserva che dalla lettura del referto arbitrale — il quale, com’è noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS — non emergono elementi idonei a suffragare la diversa ricostruzione prospettata dalla reclamante. Le condotte e le espressioni rivolte nei confronti del direttore di gara risultano, infatti, inequivocabilmente offensive e irriguardose, integrando pienamente la fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), CGS.

Tale disposizione stabilisce che, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara: “Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto la qualificazione giuridica della condotta, quanto la sanzione irrogata risultano congrue e conformi alle previsioni del CGS. Ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

253) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.199 SGS DEL 16/04/2026

(Gara: DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB – ARANOVA del 12/04/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 383 del 24/04/2026

Con delibera pubblicata il **16/04/2026** sul C.U. n.199 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB – ARANOVA del 12/04/2026 – Campionato Under 17 Regionale**, adottava la seguente decisione “[..] // *Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva che:*

- *nel corso del II tempo in più occasioni e dopo il termine della gara, sostenitori della società Dop. Football Club, rivolgevano all'Arbitro gravi e reiterate espressioni minacciose;*
- *al 23' del II tempo veniva espulso il calciatore n. 1, DI MARCO Flavio, della società Dop. Football Club, per comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro;*
- *al 45' + 2' del II tempo, veniva espulso il calciatore n. 8, VECCHIATO Gastone della società Dop. Football Club, per somma di ammonizioni. Questi, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all'Arbitro e gli rivolgeva una frase gravemente minacciosa;*
- *al 45' + 2' del II tempo, dopo la notifica dell'espulsione al calciatore VECCHIATO, della società Dop. Football Club, l'allenatore della medesima, sig. SPERA Valerio, già in precedenza ammonito, veniva espulso per ulteriore sanzione, poiché entrava sul terreno di gioco avvicinando l'Arbitro e protestando nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento gli rivolgeva, altresì, espressioni ingiuriose.*
- *In questo frangente il calciatore DI MARCO rientrava sul terreno di gioco e correndo si portava quasi a ridosso del Direttore di gara con tono aggressivo, rivolgendogli frasi gravemente minacciose, ingiuriose ed oltraggiose.*
- *A questo punto, l'Arbitro, non ritenendosi più nelle condizioni psicofisiche idonee a proseguire la gara, anche per la presenza sul terreno di gioco di 3 persone non identificate, decideva di sospendere anticipatamente l'incontro, al 45' + 2' di recupero (dei 4' già comunicati), sul risultato di Dop. Football Club - Aranova 1 - 2. Pur se veniva accerchiato da altri calciatori della società Dop. Football Club, riusciva a divincolarsi ed a trovare riparo nello spogliatoio.*

In funzione di ciò, questo Organo giudicante, non rilevando che sussistessero reali situazioni di particolare pericolo per l'Arbitro, avvalendosi del dispositivo di cui all'art.10, comma 5 lett. c) del C.G.S.

DELIBERA

- 1) **di annullare il provvedimento di sospensione** della gara di cui in epigrafe adottato dall'Arbitro;
- 2) **di ordinare la ripetizione della gara** di cui in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza;
- 3) **di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla Società Dop. Football Club;**
- 4) **di inibire il Dirigente della società Dop. Football Club, sig. QUADRELLI Massimo, fino al 01.05.2026, per mancata assistenza all'Arbitro all'atto della sospensione della gara;**
- 5) **di squalificare l'allenatore della società Dop. Football Club, Sig. SPERA Valerio, per n. 6 giornate di gare, in considerazione della qualifica rivestita e del grave comportamento assunto, tenuto presente lo svolgimento di gara di attività giovanile (art. 36, c. 1, l. a del C.G.S.) ;**

6) di squalificare il calciatore DI MARCO Flavio, della società Dop. Football Club, fino al 05/06/2026 per il reiterarsi del comportamento gravemente, ingiurioso, oltraggioso e minaccioso nei confronti dell'Arbitro (art. 36, c. 1, l. a del C.G.S.)

7) di squalificare il calciatore VECCHIATO Gastone della società Dop. Football Club, per n. 5 gare (art. 36, c. 1, l. a del C.G.S.) [..].

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da regolare preannuncio, la reclamante chiedeva l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo e, per l'effetto, che fosse esclusa la ripetizione della gara, con irrogazione al Dopolavoro Football Club della sanzione della perdita della partita con il punteggio di 0-3; in subordine, chiedeva la convalida del risultato di 2-1 in favore dell'Aranova, maturato al momento della sospensione.

A fondamento del gravame, la reclamante contestava la valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di una reale situazione di pericolo per il direttore di gara.

Secondo la reclamante, infatti, il referto arbitrale descriveva condotte di particolare gravità, consistite in minacce, accerchiamento dell'arbitro, ingresso sul terreno di gioco di soggetti estranei e necessità, per il direttore di gara, di "divincolarsi" per raggiungere lo spogliatoio.

La reclamante richiamava, inoltre, la presenza sul terreno di gioco di tre persone non identificate, nonché le minacce provenienti sia da tesserati sia dal pubblico riconducibile alla società ospitante.

In ragione di tali circostanze, la reclamante invocava la responsabilità oggettiva del Dopolavoro Football Club per i fatti che avevano portato alla sospensione anticipata, sottolineando l'inibizione inflitta al dirigente Quadrelli per mancata assistenza all'Arbitro all'atto della sospensione, a conferma, quindi di una situazione critica

Secondo Aranova, proprio l'assenza di tutela da parte della società ospitante legittimava la scelta dell'arbitro di sospendere la gara per salvaguardare la propria incolumità e la sospensione non dipendeva da errore tecnico-valutativo dell'arbitro, bensì da condotte violente e minacciose di tesserati e pubblico del Dopolavoro Football Club.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Camera di consiglio.

Alla riunione del giorno 23 Aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe, gli atti ufficiali di gara, nonché il Comunicato Ufficiale n. 199 del 16.4.2026.

Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS, risulta che, nel corso del secondo tempo e dopo il termine della gara, numerosi sostenitori della società Dopolavoro Football Club rivolgevano all'arbitro gravi e reiterate espressioni minacciose, anche con riferimento a minacce di morte e di percosse.

Risulta, inoltre, che:

al 23' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 1 DI MARCO Flavio (Dopolavoro Football Club), per comportamento offensivo e minaccioso ("sei un imbecille") nei confronti dell'arbitro; dopo l'espulsione il medesimo rientrava sul terreno di gioco, percorrendo di corsa una lunga distanza, si portava faccia a faccia con il direttore di gara, mimando uno schiaffo a pochi centimetri dal volto di quest'ultimo e proferendo frasi gravemente minacciose ("io ti ammazzo", "non ti faccio uscire vivo da qui", "ti cago addosso"), continuando poi a seguirlo fino agli spogliatoi;

al 45'+2' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 8 VECCHIATO Gastone (Dopolavoro Football Club), per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento disciplinare egli si avvicinava correndo all'arbitro, fino a distanza minima, urlandogli a gran voce "io ti ammazzo"; nello stesso frangente l'allenatore della Dopolavoro Football Club, sig. SPERA Valerio, già ammonito, entrava sul terreno di gioco correndo verso il direttore di gara, portandosi a pochissima distanza dal suo volto e proferendo espressioni gravemente ingiuriose e offensive ("che cazzo fai, sei un coglione", "sei un testa di cazzo"), senza abbandonare immediatamente il terreno di gioco dopo l'espulsione;

contestualmente, tre soggetti adulti riconducibili alla società locale, non inseriti in distinta ma chiaramente identificabili per l'abbigliamento sociale, facevano ingresso sul terreno di gioco avvicinandosi all'arbitro a distanza di circa un metro e rivolgendogli plurime frasi minacciose ("non ti faccio uscire vivo da qui", "sei un coglione", "sei un ritardato");

il dirigente accompagnatore ufficiale della società di casa, sig. QUADRELLI Massimo, si rivolgeva

anch'egli all'arbitro con tono minaccioso, senza prestargli assistenza né adoperarsi per allontanare i propri tesserati e gli estranei dal terreno di gioco;

a seguito dell'invasione di campo dei suddetti adulti, delle minacce e dell'accerchiamento da parte di calciatori e dirigenti della società Dopolavoro Football Club, l'arbitro, dichiarando di non ritenersi più nelle condizioni psicofisiche idonee a proseguire l'incontro, decretava la sospensione definitiva della gara al secondo minuto di recupero del secondo tempo, sul punteggio di 1-2 in favore dell'Aranova, riuscendo solo dopo circa trenta secondi di accerchiamento a divincolarsi e a raggiungere lo spogliatoio, senza ricevere alcuna assistenza da parte dei dirigenti locali.

Decisione

Ciò posto, osserva il Decidente come il complessivo quadro fattuale emergente dal referto arbitrale delinei una situazione oggettiva di grave intimidazione e di concreto pericolo per l'incolumità del direttore di gara, ben oltre la mera percezione soggettiva di disagio richiamata dal Giudice Sportivo di prime cure.

Le reiterate minacce di morte e di percosse rivolte all'arbitro da parte di calciatori, dirigenti e sostenitori della società Dopolavoro Football Club, il rientro in campo del calciatore già espulso che si porta faccia a faccia con il direttore di gara mimando un gesto di schiaffo, l'ingresso sul terreno di gioco di tre adulti riconducibili alla società di casa non inseriti in distinta, nonché l'accerchiamento del direttore di gara, costituiscono elementi univoci di un contesto di violenza e di intimidazione tale da rendere impossibile la prosecuzione regolare dell'incontro.

In tale situazione, la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara al 45'+2' del secondo tempo – sul risultato di 1-2 in favore della società Aranova – non può essere ricondotta a un errore tecnico-valutativo, bensì rappresenta l'esercizio doveroso dei poteri di cui alla Regola 5 del Gioco del Calcio, volto alla tutela della propria incolumità personale e al mantenimento dell'ordine sul terreno di gioco.

Né può trascurarsi che lo stesso Giudice Sportivo, nel C.U. n. 199, ha ritenuto di irrogare al dirigente QUADRELLI l'inibizione "per mancata assistenza all'Arbitro all'atto della sospensione della gara", riconoscendo così implicitamente la gravità del contesto e l'assenza di adeguata protezione in favore del direttore di gara da parte della società ospitante.

Tale statuizione si pone in evidente contraddizione con l'affermazione secondo cui non sussisterebbero "reali situazioni di particolare pericolo" per l'arbitro.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che la causa della mancata conclusione della gara sia integralmente ascrivibile al comportamento dei tesserati, dei dirigenti e dei sostenitori della società Dopolavoro Football Club, con conseguente applicazione, in capo a quest'ultima, del principio di responsabilità oggettiva per i fatti avvenuti all'interno dell'impianto sportivo e sul terreno di gioco.

La sanzione irrogata in prime cure – consistente nell'annullamento della sospensione e nell'ordine di ripetizione della gara – non risulta, pertanto, congrua alle previsioni del Codice di Giustizia Sportiva, laddove impone, in fattispecie come quella in esame, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società responsabile degli incidenti che ne abbiano impedito la regolare conclusione, ai sensi dell'art. 10 c.1 CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentita la società reclamante e valutati gli atti ufficiali di gara, ritiene che il reclamo debba essere accolto, con conseguente riforma della decisione impugnata.

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare alla società Dopolavoro Football Club la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

269) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ONANO SPORT CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 CON DIFFIDA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MASSELLA LIVIO FINO AL 31/07/2026 E A CARICO DEL DIRIGENTE MANCINI IVAN FINO AL 30/06/2026, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BALDINI SAMUELE PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALA SAMUEL PER 9 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BALDELLI TOMMASO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.386 LND DEL 28/04/2026 (Gara: ONANO SPORT CALCIO – GROTTI S.STEFANO C. 2012 del 18/04/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 425 del 22/05/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Onano Calcio ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva comminato le sanzioni in epigrafe a carico della società e dei suoi tesserati.

Sostiene la reclamante che la sanzioni irrogate sono eccessive rispetto agli effettivi addebiti e che, in particolare il calciatore Pala Samuel non avrebbe commesso alcun gesto di violenza tale da giustificare la sanzione a ben nove giornate di gara.

In via preliminare va rilevato come la sanzione della squalifica di quattro gare a carico dell'allenatore Samuele Baldini sia inferiore al minimo reclamabile e quindi, per tale parte, il reclamo va dichiarato inammissibile.

Per quanto attiene alla sanzione a carico della società si può pervenire ad una riduzione, eliminando la diffida e riducendo l'ammenda ad € 500,00, in quanto i fatti ascritti, pur nella loro gravità, vanno ricondotti entro limiti tali da giustificare la sola sanzione pecuniaria e non l'accessoria pronuncia di diffida.

Anche per il calciatore Pala si può procedere ad una lieve riduzione, considerando che i fatti possano essere considerati senz'altro nell'ambito della fattispecie prevista dall'articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS e possono essere sanzionati nel minimo edittale, non avendo travalicato il confine dell'accusa protesta.

Per quanto attiene alle altre sanzioni invece, le stesse paiono proporzionate rispetto agli addebiti e non meritano rivedibilità di sorta.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Baldini Samuele, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00, annullando la diffida a carico della società e riducendo la squalifica a carico del calciatore Pala Samuel a 8 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugunate.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

270) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI ARPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GRIMALDI EMANUELE E MARCHIONE ENNIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.44 LND DEL 07/05/2026

(Gara: M.S.G.C. 2018 – CITTA DI ARPINO del 02/05/2026 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 425 del 22/05/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Città di Arpino ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato ai calciatori GRIMALDI EMANUELE e MARCHIONE ENNIO la squalifica per quattro gare.

Assume la reclamante che i calciatori in questione non avrebbero assunto un comportamento ingiurioso o minaccioso, ma al più di generica protesta, senza assumere dopo l'espulsione ulteriori comportamenti antiregolamentari.

Il reclamo è fondato.

Dalla lettura del referto arbitrale si evince che il calciatore Marchione, capitano della squadra, protestando per una mancata decisione arbitrale, gli rivolgeva l'espressione "sei pessimo" e poi "non puoi arbitrare, non sai arbitrare".

Le espressioni, sicuramente irrispettose, non possono però essere considerate né minacciose né ingiuriose, dal che discende che la sanzione irrogata appare eccessiva e può essere congruamente ridimensionata nei limiti di cui al dispositivo.

Per quanto attiene al calciatore Grimaldi l'Arbitro riferisce di aver interpretato come minaccioso un atteggiamento, mi si avvicinava spalancando gli occhi, che non appare univocamente interpretabile in tal senso; piuttosto sembrerebbe più manifestare stupore per la decisione della seconda ammonizione comminatagli.

Aggiunge poi il direttore di gara che il calciatore ha pronunciato una espressione dal contenuto certamente irrispettoso, ma anche in questo caso non si può parlare di atteggiamento minaccioso od ingiurioso.

Considerando che il calciatore era stato espulso per doppia ammonizione, la sanzione può essere ridimensionata nei limiti di cui al dispositivo, considerando la somma tra la sanzione di una gara per la doppia ammonizione e di due gare per il comportamento irrispettoso.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Grimaldi Emanuele a 3 gare e a carico del calciatore Marchione Ennio a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

274) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CESANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PALLUCCHINI FLAVIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.412 LND DEL 14/05/2026

(Gara: VIGOR RIGNANO FLAMINIO – CESANO del 10/05/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 29/05/2026

Visto il reclamo presentato dalla società Cesano;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

275) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. RIETI 1936 A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIRAFERRI TIZIANO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.410 LND DEL 13/05/2026

(Gara: MONTI PRENESTINI 1919 – F.C. RIETI 1936 A R.L. del 10/05/2026 – Play Off Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 29/05/2026

La Società S.S.D. Rieti 1936 propone appello avverso la squalifica inflitta dal G.S. al giocatore TIRAFERRI Tiziano per 8 gare, con il C.U. indicato in oggetto.

Sostiene la ricorrente che il citato calciatore, scaldandosi a bordo campo, preso dalla foga sportiva durante il secondo tempo, visto il risultato della gara inveiva ad alta voce contro se stesso e non contro la decisione arbitrale.

Per quanto sopra esposto richiede una rivisitazione della decisione impugnata e conseguente riduzione della squalifica in misura equa, rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame.

Questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale, dopo aver letto il ricorso presentato dalla Società ed il rapporto della terna arbitrale, preliminarmente fa presente come non corrisponda al vero l'indicazione delle ingiurie del calciatore verso sé stesso.

Infatti l'arbitro scrive come venisse richiamato dall'assistente arbitrale n.1, il quale gli segnalava che il calciatore TIRAFERRI Tiziano mentre effettuava il riscaldamento a bordo campo, a seguito

di una decisione del direttore di gara, rivolgeva allo stesso direttore di gara gravi e ripetute offese e minacce, e all'uscita dal terreno di gioco continuava a tenere lo stesso comportamento, reiterando gravi offese alla terna arbitrale.

Ciò detto, questa Corte pur ravvisando la gravità delle ripetute espressioni ingiuriose e offensive rivolte dal calciatore in trattazione, prima all'arbitro poi alla terna quando lascia il terreno di gioco, non considera tuttavia si possa identificare alcuna espressione di carattere discriminatorio, e che pertanto, considerato ciò, si può addivenire che come richiesto dalla ricorrente ad una riduzione della sanzione nei confronti del suddetto calciatore.

Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tiraferri Tiziano a 6 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 5 giugno 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato